



COMUNE DI PALERMO
Area dello Sviluppo Economico

REGOLAMENTO “MOVIDA”
PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI ESERCIZIO PUBBLICO
E DI INTRATTENIMENTO
(TESTO EMENDATO)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 16/02/2024

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Definizioni

CAPO II – TUTELA DELLA SALUTE, DELL’AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art. 3 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini

**Art. 4 – Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina
e contrasto all’abuso dell’alcool**

**Art.5 – Orari di apertura sala giochi e di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110
comma 6 del T.U.L.P.S**

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA

Art. 6 - Divieti in materia di acustica

Art. 7 – Deroghe

CAPO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Addetti alla vigilanza

Art. 10 – Disposizioni finali

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento è diretto ad assicurare la coesistenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e di intrattenimento nelle aree private e pubbliche nel territorio del Comune di Palermo mediante la regolamentazione dei comportamenti e degli impatti, diretti e indiretti, sull'ambiente urbano, derivanti dalle manifestazioni pubbliche o private nonché dagli esercizi commerciali, artigianali alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Le disposizioni introdotte con il presente regolamento intendono tutelare la salute, l'ambiente e il paesaggio, il patrimonio artistico e culturale, la sicurezza e l'ordine pubblico, temperandole con le esigenze del commercio e dello svago.
3. Il presente Regolamento è adottato ai sensi del comma 7 ter dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/200 e succ. mod.) che attribuisce ai comuni la facoltà di adottare regolamenti nelle materia di cui al comma 5 dello stesso art. *(Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità' locale, in relazione all'urgente necessità' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità' e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche).*

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
 - esercizi artigianali alimentari: attività dirette alla produzione e vendita di beni alimentari di produzione prevalentemente propria;
 - esercizi commerciali di vendita al dettaglio: attività svolte da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivendita ai consumatori finali su aree private o su aree pubbliche;
 - circoli privati: libere associazioni di persone che si riuniscono per perseguire fini e interessi comuni in locali non aperti al pubblico, con accesso consentito ad una cerchia delimitata e individuabile di persone, soci, al cui interno può essere esercitata la somministrazione di alimenti e bevande limitatamente a tali soggetti;

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: attività di vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande in locali d'esercizio o in superfici aperte al pubblico, annesse all'esercizio e a tal fine attrezzate, anche quando effettuata con distributori automatici;
 - vendita di bevande per asporto: attività di vendita senza servizio finalizzata al consumo all'esterno dei locali ovvero al domicilio del cliente, anche quando effettuata con distributori automatici;
 - pubblico spettacolo: attività svolta presso pubblici esercizi, o in luogo aperto o esposto al pubblico, sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 68, 69 e, nei casi previsti, dall'art. 80 del T.U.L.P.S. e dal D.M. 19.08.1996;
 - manifestazioni pubbliche o private: attività di intrattenimento, di vendita o di somministrazione con consumo di alimenti in aree private o pubbliche per lo svolgimento di fiere, sagre, mostre mercato;
 - Commissioni di vigilanza: organi tecnici che esprimono parere vincolante per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone. Le loro attività e competenze sono richiamate all'art. 141 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - Attività svolte all'interno dei pubblici esercizi che non necessitano di ulteriore titolo abilitativo: spettacoli e/o intrattenimenti musicali, danzanti o canori.
- Tali attività sono esentate dalla licenza e accertamento indicati rispettivamente agli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S., a condizione che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione di alimenti e bevande, come indicato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con parere nr. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) del 21/02/2013.

CAPO II – TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI BENI CULTURALI

Art. 3 – Indicazioni operative a tutela dei cittadini

1. I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, dei locali di pubblico spettacolo, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, anche avvalendosi di personale incaricato per l'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, per la prevenzione dei rischi e per la mediazione dei conflitti, si obbligano a :

a. assicurare la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, ed in particolare vetro, carta, plastica, lattine e contenitori per alimenti, derivanti sia dalla normale attività sia da eventuali comportamenti generanti degrado ambientale posti in essere dagli avventori o frequentatori dei locali, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani del Comune di Palermo; in particolare i gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti ad asportare i residui di consumazione dal suolo pubblico nel raggio di 10 mt. dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze;

b. esporre idonea cartellonistica, predisposta dal comune e pubblicata sul sito istituzionale, sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale ;

c. provvedere, nell'orario di chiusura notturna del pubblico esercizio, a rendere non fruibili da eventuali passanti arredi, tavoli, sedie e ombrelloni posti all'esterno dei locali (facilmente rimovibili);

d. vigilare, nelle aree di pertinenza, ove si svolge l'attività dei pubblici esercizi, dei locali, sia interne che esterne, affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio al riposo e alla quiete pubblica; comunicare tempestivamente agli organi preposti di cui all'art. 9 del presente regolamento eventuali comportamenti dei frequentatori dei locali dai quali possono derivare pregiudizi al decoro urbano, al riposo, alla quiete, alla sicurezza pubblica e potenziali episodi di molestie e violenza;

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a rispettare le seguenti prescrizioni:

installare, relativamente alle discoteche nonché ai pubblici esercizi di tipologia C, sistemi di video sorveglianza con sistema di registrazione e conservazione delle immagini a norma di legge;

esclusivamente per le discoteche, garantire l'acquisto on line dei biglietti, che dovranno, in ogni caso, essere nominativi;

Ulteriori prescrizioni potranno essere adottate, con ordinanza, dal Sindaco, su proposta dell'Assessore alle attività produttive;

e. assicurare che le strutture e gli arredi dell'esercizio siano tali da garantire in via prevalente l'attività principale piuttosto che l'intrattenimento, senza la preparazione delle sale con allestimenti scenici, palchi o altre strutture che possano trasformare il pubblico esercizio in locale di pubblico spettacolo, salvo quanto previsto all'art. 68 e 69 del TULPS;

f. esporre la certificazione del ghiaccio alimentare utilizzato all'interno dell'esercizio.

**Art. 4 – Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina
e contrasto all'abuso dell'alcool**

1. Al fine di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati dall'abuso di bevande alcoliche e dall'abbandono sul suolo pubblico di contenitori di bevande in vetro o in lattina, è vietato ai titolari di attività commerciali in sede fissa o su aree pubbliche, ai titolari di esercizi artigianali alimentari, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai responsabili di circoli privati e ai responsabili delle manifestazioni pubbliche o private di effettuare la vendita per asporto, nonché mediante distribuzione automatica, di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle ore 22,00 fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. Dopo le ore 22.00, fino alla chiusura del pubblico esercizio, esclusivamente negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattina per il consumo immediato all'interno dei locali o negli spazi esterni di pertinenza, quali aree private o suoli pubblici regolarmente concessi.
3. È vietata l'effettuazione e la pubblicizzazione di offerte speciali relative alla somministrazione di alcolici aventi validità dopo le ore 22,00 e fino alla chiusura dell'esercizio
4. I titolari o gestori dovranno adottare le necessarie misure di controllo, esponendo, altresì, all'interno dei locali e delle aree di pertinenza, apposito avviso informativo per il pubblico.
5. È fatta salva la consegna a domicilio.
6. Si fa divieto a chiunque, al di fuori delle previsioni di cui al comma 2, di consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina, su aree pubbliche o private ad uso pubblico, dalle ore **22,00** alle ore 07,00 del giorno successivo.
7. Sono vietate, in tutte le tipologie di esercizio, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18.
8. E' sempre vietata, da parte dei pubblici esercizi, circoli e locali di pubblico spettacolo, secondo quanto indicato dalla Legge n. 189 del 08/11/2012, la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici dalle ore 03.00 alle ore 06.00.
9. Per gli esercizi di vicinato il divieto indicato al comma 8 del presente articolo, decorre dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

**Art.5 – Orari di apertura sala giochi e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110
comma 6 del T.U.L.P.S.**

1. L'orario di esercizio delle sale giochi autorizzate ex art. 86 del TULPS e delle sale scommesse autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 24.00 tutti i giorni, compresi i festivi.
2. Gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) e b) del TULPS collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del TULPS (sale gioco, bar, ristoranti, alberghi) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del TULPS (sale scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.), nonché negli esercizi commerciali, nelle rivendite di tabacchi e nelle ricevitorie lotto sono i seguenti: dalle ore 15,00 alle ore 20 di tutti i giorni compresi festivi. Esclusivamente per le sale bingo l'orario di esercizio verrà disciplinato con apposita Ordinanza Sindacale.
3. Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACUSTICA

Art. 6 - Divieti in materia di acustica

1. Il titolare del pubblico esercizio o del locale di pubblico spettacolo deve osservare tutte le disposizioni in materia di emissioni acustiche e adottare ogni possibile accorgimento al fine di non disturbare il riposo e la quiete pubblica.
2. L'attività musicale e di intrattenimento svolta all'interno dei locali di pubblico spettacolo, in possesso di titolo abilitativo, ai sensi degli art. 68 e 69 del TULPS, nonché delle discoteche all'aperto, munite di licenza rilasciata dal Questore ex art. 68 TULPS, è vietata dalle ore 5,00 alle ore 9,00 e rimane assoggettata ai limiti di legge e regolamentari vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, nonché al possesso dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. I predetti locali devono dotarsi di un servizio per le prenotazioni dei taxi.
3. In base a quanto previsto dall'art.1, comma 4 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) si vietano nuovi insediamenti di discoteche all'interno del centro storico come indicato dalla planimetria (Allegato A). Per le discoteche esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, la diffusione sonora è vietata dalle ore 03,00 alle ore 09,00. L'amministrazione attiva può intervenire anche successivamente alla data di approvazione del presente

regolamento, con ulteriori limitazioni per l'apertura di nuove attività nelle zone A, A1 e A2, così come individuate dal vigente PRG del Comune di Palermo.

3 bis. A precisazione di quanto disposto dai commi precedenti, si precisa che – relativamente alle discoteche - in caso di cessazione di uno o più esercizi, nuove attività potranno essere oggetto di autorizzazione, a condizione che non venga superato il numero di licenze attive alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3 ter Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione presenta un piano di organizzazione delle attività commerciali realizzabili nelle zone A, A1, A2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Amministrazione presenta un Piano di organizzazione delle attività commerciali realizzabili nelle restanti zone della città di Palermo.

4. Relativamente ai pubblici esercizi di tipologia C, che non siano titolari titolo abilitativo, ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, il Sindaco, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, e dopo aver sentito il Consiglio Comunale, può adottare ordinanze sindacali con le quali si regola, in via generale, lo svolgimento di spettacoli e/o intrattenimenti musicali o danzanti, sempre che rappresentino un'attività occasionale o per determinate ricorrenze l'anno, accessoria e complementare alla somministrazione di alimenti e bevande. Necessita comunque la documentazione di previsione impatto acustico attestante il rispetto dei limiti di legge e regolamentari vigenti in materia di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

5. Per gli esercizi descritti al comma 4, primo capoverso, la diffusione sonora anche all'interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 1,00 alle ore 9,00; esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, il divieto parte dalle ore 2,00. Al di fuori di tali orari potranno avere luogo senza emissioni esterne, quindi a porte e finestre chiuse, e sempre che il locale medesimo sia adeguatamente insonorizzato, da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico competente in acustica ambientale. L'attività svolta all'interno del locale con impianti di amplificazione, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo potrà avere proiezioni acustiche all'esterno.

6. Per gli esercizi descritti al comma 4, primo capoverso, ricadenti all'interno del Centro Storico (Planimetria Allegato A) la diffusione sonora anche all'interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 0,00 alle ore 9,00; esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, il divieto parte dalle ore 1,00. Al di fuori di tali orari potranno avere luogo senza emissioni esterne, quindi a porte e finestre chiuse e sempre che il locale medesimo sia adeguatamente insonorizzato, da attestarsi tramite perizia giurata di un tecnico competente in acustica ambientale. L'attività svolta all'interno del locale con impianti di amplificazione, ancorché conformi alla normativa, in nessun modo potrà avere proiezioni acustiche all'esterno.

7. Per gli esercizi descritti al comma 4, primo capoverso, la diffusione sonora su suolo pubblico, o anche privato, di fatto soggetto ad uso pubblico, è vietata dalle ore 23,00 alle ore 9,00 del giorno successivo; esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, il divieto parte dalle ore 00,00. A tal fine il titolo abilitativo è subordinato alla produzione di perizia fonometrica, ai sensi della L. 447/1995, con indicazione anche dei livelli sonori percepiti nell'abitazione più vicina e gli impianti di amplificazione dovranno essere dotati di limitatori che consentano il rispetto dei livelli di emissione garantiti dalla suddetta perizia. E' vietato

svolgere dette attività senza il titolo abilitativo di cui al periodo precedente, nonché al di fuori degli orari suddetti.

8. Per gli esercizi descritti al comma 4, primo capoverso, la diffusione sonora all'aperto, anche su spazi privati esterni ai pubblici esercizi, è vietata dalle ore 1,00 alle ore 9,00; esclusivamente nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi, il divieto parte dalle ore 02,00. Al di fuori di tali orari le predette attività sono consentite a condizione che tali spazi siano di pertinenza dell'attività di somministrazione, abbiano un'estensione di almeno 200 mq e vengano rispettati i limiti di emissione acustica fissati per legge e dal piano di zonizzazione comunale. A tal fine il titolo abilitativo è subordinato alla produzione di perizia fonometrica, ai sensi della L. 447/1995, con indicazione anche dei livelli sonori percepiti nell'abitazione più vicina e gli impianti di amplificazione dovranno essere dotati di limitatori che consentano il rispetto dei livelli di emissione garantiti dalla suddetta perizia. E' vietato svolgere dette attività senza il titolo abilitativo di cui al periodo precedente, nonché al di fuori degli orari suddetti.

9. Negli esercizi descritti al comma 4, ultimo capoverso, insistenti su tutta la fascia costiera cittadina (così come individuata dagli strumenti di pianificazione urbanistica) la diffusione sonora anche all'interno del locale di pubblico esercizio è vietata dalle ore 2,00 alle ore 10,00.

10. Per gli esercizi descritti al comma 4 e regolamentati nei successivi commi, l'amministrazione comunale si riserva di applicare eventuali limitazioni, utilizzando meccanismi di rotazione, prenotazione o altro strumento ritenuto idoneo, al fine di regolamentare la concentrazione, in specifici ambiti urbani, di attività che praticano diffusione sonora e/o intrattenimento e garantire il riposo notturno. Inoltre, l'amministrazione si riserva di applicare ordinanze e/o atti amministrativi, sia generali che applicati a specifici ambiti urbani, che garantiscano fasce temporali di quiete e riposo, ove queste non siano garantite, e mantenimento del decoro.

Art. 7 – Deroghe

1. Sono concesse le seguenti deroghe rispetto ai divieti orari di cui all'art.6. La diffusione di musica e le attività di intrattenimento sono consentite dalle ore 10,00 fino alle ore 03,00 del giorno successivo nelle seguenti giornate:

- 14 Febbraio (San Valentino);
- da Giovedì Grasso a Martedì Grasso (Carnevale);
- 14 Luglio (Festino di Santa Rosalia);
- 14 Agosto (Ferragosto);
- 31 Ottobre (Halloween);
- dal 24 al 31 Dicembre (Natale e Capodanno);
- 05 Gennaio (Epifania).

2. Il Sindaco, acquisito previamente il parere del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, su proposta dell'Ufficio che secondo le disposizioni del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è competente in ordine alla gestione degli eventi culturali e turistici, con propria ordinanza potrà disporre eventuali deroghe in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a determinate zone della città.

CAPO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla specifica normativa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata, ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.

2. Gli esercenti che violino le disposizioni del presente Regolamento, di cui all'art. 4 - ad eccezione dei commi 7, 8 e 9 che vengono sanzionati secondo quanto previsto dalle L. n.189 del 08/112012 – sono, altresì, soggetti alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle bevande in contenitori in vetro e in lattine detenute all'interno dell'esercizio, ai sensi dell'art. art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge 689/81.

3. Chiunque violi le disposizioni di cui al capo III del presente regolamento è altresì soggetto alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo cautelare delle apparecchiature di diffusione sonora e amplificazione ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva l'eventuale confisca amministrativa ai sensi dell'art. 20 comma 3 della stessa Legge 689/81. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/1995. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi di alterazione dei limitatori acustici o di altro strumento di misura e regolazione preposto al controllo dei limiti, così come previsti nel capo III.

4. Si fa divieto a chiunque di porre in essere comportamenti lesivi del decoro cittadino e che arrechino pregiudizio all'igiene e alla sicurezza urbana, quali, a titolo esemplificativo:

l'abbandono di rifiuti, gli schiamazzi, le grida, le molestie, gli imbrattamenti dei muri e vandalismi in genere, dei monumenti e in generale degli spazi pubblici, commercio abusivo su aree pubbliche.

5. In caso di recidiva dello stesso esercizio entro 24 mesi, di violazioni delle disposizioni di cui al capo III del presente Regolamento, si configura un abuso del titolo abilitativo, sanzionabile ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. Restano ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente in violazione delle Ordinanze Sindacali adottate in argomento.

Art. 9 – Addetti alla vigilanza

1. Spetta alla Polizia Municipale e agli altri organi di controllo il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e sull'accertamento e la notifica ai trasgressori delle sanzioni previste dagli artt. 8 e 10.

2. Compete allo Sportello Unico Attività Produttive l'adozione dei provvedimenti amministrativi conseguenti all'accertamento delle violazioni di cui all'art. 8.

3. La Polizia Municipale rende noto sul sito internet istituzionale del Comune di Palermo, con cadenza mensile, l'esito dei controlli eseguiti ai sensi del presente Regolamento, pubblicando un apposito report che abbia riguardo sia alla porzione di territorio sulla quale nel periodo considerato sono stati eseguiti i controlli sia alla tipologia delle violazioni riscontrate ed alle sanzioni elevate, evidenziando altresì le segnalazioni di eventuali comportamenti dei frequentatori dei locali di cui alla lettera d) comma 1 dell'art.3, corredato di mappatura che permetta di visualizzare con immediatezza i sopradescritti dati. La Polizia Municipale e gli altri organi di controllo svolgono il loro compito di vigilanza, grazie al supporto di un QR-CODE fornito dal Suap all'esercente al momento del conferimento del titolo abilitativo, che dia accesso immediato a tutta la documentazione durante le operazioni di verifica in loco.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il Sindaco può, esercitando i poteri di cui all'art. 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, in occasione di particolari eventi, manifestazioni, festività, anche con riferimento a determinate zone della città, vietare la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche in luoghi e/o spazi pubblici o privati ad uso pubblico.

2. I trasgressori sono puniti con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per ogni violazione accertata, ai sensi di quanto normato dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000.

3. Il presente regolamento abroga e sostituisce il “Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private pubbliche e demaniali”, approvato con deliberazione di C.C. n. 435/2015.

Jamma